

## I-NOTE N. 53 / 2022 – BANKING AND FINANCE

29 AGOSTO 2022

---

### HIGHLIGHTS

Crisi Ucraina. La UIF ha fornito indicazioni sulle comunicazioni dei beni congelati  
Superbonus. L'Antitrust si esprime sulle pratiche scorrette delle banche

### DALLA CORTE

*Interest Rate Swap*. La Corte di Cassazione si pronuncia in relazione alle caratteristiche e alla validità

ACF. L'arbitro si pronuncia sull'attività di trading online e sui limiti temporali all'operatività in derivati

### ALTRE NOTIZIE

Informativa di sostenibilità. IAIS ha pubblicato un parere sugli standard dell'ISSB  
Regolamento Benchmark. ISDA ha pubblicato il proprio parere sulla proposta di riforma

#### **DISCLAIMER**

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

## Crisi Ucraina. La UIF ha fornito indicazioni sulle comunicazioni dei beni congelati

L'Unità di Informazione Finanziaria ("UIF"), con comunicato del 18 agosto 2022, ha fornito le indicazioni necessarie alla corretta trasmissione delle comunicazioni obbligatorie e le informazioni relative alle misure di verifica in materia di esistenza di beni e disponibilità economiche sottoposte a vincoli di congelamento, in conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1273/2022.

Nello specifico l'autorità ha fornito chiarimenti in relazione ai seguenti obblighi di comunicazione previsti rispettivamente dagli artt. 8 e 9 del Regolamento, in relazione ai quali, il Comitato di Sicurezza Finanziaria ("CSF"), con delibera dell'11 agosto 2022, ha determinato la competenza alla UIF, alla ricezione e alla raccolta delle informazioni trasmesse:

- obbligo delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di comunicare tempestivamente all'autorità competente qualsivoglia informazione volta ad agevolare il rispetto del predetto Regolamento (ad es. le informazioni relative ai conti e agli importi congelati ovvero quelle relative ai fondi o alle risorse economiche nel territorio dell'Unione Europea appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati dalle persone fisiche o giuridiche, dalle entità o dagli organismi elencati nell'allegato I del Regolamento che non sono stati ancora trattati come congelati, e a collaborare con tale autorità per le relative verifiche);
- obbligo dei soggetti elencati nell'allegato I del Regolamento di trasmettere all'autorità nazionale competente le informazioni relative a fondi o a risorse economiche appartenenti loro, o da loro posseduti, detenuti o controllati nel relativo Stato membro e dovere di collaborazione con la predetta autorità competente per le relative verifiche; tali informazioni vanno trasmesse prima del 1° settembre 2022 o, se posteriore, entro sei settimane dalla data dell'inserimento nell'elenco.

Le suesposte informazioni sono trasmesse dalla UIF alla Commissione Europea, previa informativa al CSF.

Inoltre, la UIF provvede a verificare che le informazioni relative ai fondi trovino coerente riscontro nelle comunicazioni trasmesse dai soggetti obbligati ai sensi del D.Lgs. 109/2007, relative ai medesimi fondi.

Le informazioni che riguardano risorse economiche vengono rese disponibili alla Guardia di Finanza per le verifiche ad essa demandate sul congelamento di tali risorse.

Il documento in commento chiarisce altresì le corrette modalità di adempimento degli obblighi di comunicazione.

In particolare, le informazioni devono essere trasmesse, a mezzo posta elettronica, al seguente indirizzo: [ari.cin.congelamenti@bancaditalia.it](mailto:ari.cin.congelamenti@bancaditalia.it).

Le comunicazioni devono indicare i seguenti dati:

- le generalità complete del mittente;
- la descrizione dei fondi o delle risorse economiche cui la comunicazione si riferisce e della relativa collocazione, idonea a consentirne l'univoca individuazione;
- l'indicazione dei soggetti elencati nell'allegato I del Regolamento cui i fondi o le risorse economiche sono riconducibili;
- le modalità con le quali i fondi o le risorse economiche sono riconducibili ai soggetti designati;
- un recapito e-mail/PEC per eventuali richieste di chiarimenti o ulteriori informazioni.

La UIF fornisce anche un apposito modulo per la trasmissione delle informazioni e chiarisce che le comunicazioni già inviate in data antecedente a quella del comunicato in esame non devono essere nuovamente trasmesse.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

## Superbonus. L'Antitrust si esprime sulle pratiche scorrette delle banche

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ("AGCM"), con i Provvedimenti n. 30287/2022 e n. 30288/2022, si è espressa in relazione a delle pratiche commerciali scorrette adottate da due istituti di credito in materia di accesso alla cessione del credito d'imposta relativo al Superbonus 110%.

Nel primo caso, la banca avrebbe subordinato il perfezionamento dei contratti di cessione del credito d'imposta all'obbligo di servirsi di una società d'ingegneria predeterminata per il rilascio dell'asseverazione tecnica, e di uno studio legale e tributario per le attività fiscali e amministrative per l'ottenimento del visto di conformità, con ulteriori oneri a carico del consumatore/microimpresa.

Nel secondo caso, la banca condizionava la conclusione dei contratti di cessione del credito d'imposta all'obbligo, per il cliente, di avvalersi, per ottenere il visto di conformità, di una società di consulenza fiscale convenzionata.

Gli istituti di credito, hanno sostenuto che nel corso del primo contatto col cliente, è messa a disposizione la documentazione informativa in materia di Superbonus (Foglio informativo, Informativa Privacy, la check list documentale, ecc.), con l'avviso che il cliente è tenuto ad ottenere a proprie spese l'asseverazione tecnica e il visto di conformità per poter cedere il credito di imposta.

Inoltre, veniva segnalato come il cliente fosse informato sin da subito che per tali verifiche erano state attivate delle convenzioni con dei consulenti partner e che i relativi costi erano tutti detraibili fiscalmente rientrando nelle somme cedibili all'intermediario finanziario nell'ambito della cessione del credito d'imposta relativo al superbonus 110%.

Di converso, l'AGCM ha rilevato che dalla documentazione acquisita in sede ispettiva risulta assente ogni indicazione sulla natura facoltativa del supporto tecnico delle società convenzionate e non vengono fornite informazioni dell'esistenza dell'alternativa tra i modelli di affidamento delle attività di certificazione alle società convenzionate

Di conseguenza, nel primo caso, l'istituto di credito si è impegnato: (i) a rafforzare le informazioni nella documentazione precontrattuale, per sottolineare l'assoluta libertà per il cliente di affidarsi a professionisti di sua fiducia; (ii) ad accollarsi i costi della *due diligence* e azzeramento della commissione d'incasso crediti d'imposta; (iii) a rivedere gli accordi con la società di consulenza con l'eliminazione di ogni legame tra costi della piattaforma telematica proprietaria della società e utilizzo della stessa da parte della banca; (iv) ad un'adeguata attività di formazione della rete di vendita; (v) alla restituzione degli importi corrisposti per l'attività di *due diligence*.

Nel secondo caso l'istituto di credito si è impegnato a: (i) rafforzare le indicazioni riportate nel materiale pubblicitario e nella documentazione informativa precontrattuale; (ii) inserire le condizioni economiche del servizio fornito dalla società di consulenza nella documentazione informativa precontrattuale (fogli informativi e volantini), con l'indicazione delle voci di costo.

In base alle suesposte considerazioni, le misure proposte dalle banche sono state considerate idonee dall'AGCM ad eliminare le criticità contestate nella comunicazione di avvio del procedimento, soddisfacendo i requisiti previsti dall'art. 27, comma 7, del codice del consumo, pertanto, i procedimenti sono stati chiusi senza accertamento delle infrazioni e senza irrogazione di sanzioni.

[Provvedimento n. 30287/2022](#) [\[clicca qui\]](#)

[Provvedimento n. 30288/2022](#) [\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

## Interest Rate Swap. La Corte di Cassazione si pronuncia in relazione alle caratteristiche e alla validità

**La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in commento, si è espressa in merito alle caratteristiche dei contratti di *Interest Rate Swap* ("IRS") e alla loro validità.**

In particolare, la Suprema Corte evidenzia che l'IRS è un contratto di scambio (*swap*) di obbligazioni pecuniarie future qualificabile come un derivato over the counter (OTC) ossia un contratto:

- in cui gli aspetti fondamentali sono disciplinati dalle parti;
- non standardizzato;
- rispetto al quale l'intermediario è solitamente controparte del proprio *client*.

Si tratta di un contratto derivato che prevede l'impegno reciproco delle parti di pagare l'una all'altra, a date prestabilite, gli interessi prodotti da una stessa somma di denaro, presa quale astratto riferimento e denominato nozionale, per un dato periodo di tempo.

La Suprema Corte passa in rassegna altresì gli elementi essenziali del contratto in esame: (i) data di stipulazione del contratto (*trade date*); (ii) capitale di riferimento, detto nozionale (*notional principal amount*), che non viene scambiato tra le parti, e serve unicamente per il calcolo degli interessi; (iii) data di inizio (*effective date*), dalla quale cominciano a maturare gli interessi (normalmente due giorni lavorativi dopo la *trade date*); (iv) data di scadenza (*maturity date o termination date*) del contratto; (v) date di pagamento (*payment dates*), cioè quelle in cui sono scambiati i flussi di interessi; (vi) diversi tassi di interesse (*interest rate*) da applicare al detto capitale.

Per quanto attiene alla validità di tale rapporto contrattuale, i giudici di legittimità prevedono che il contratto di "*interest risk swap*" con "*up front*" non è di per sé nullo per difetto o illiceità della causa, occorrendo verificare, caso per caso, il concreto assetto dei rapporti negoziali predisposto dalle parti, sicché detto contratto deve ritenersi valido se la causa aleatoria del contratto di "*swap*" e quella del sottostante rapporto di finanziamento, pur collegate, restano autonome e distinte, senza risultare snaturate e senza comportare alcuna alterazione del rischio a carico dell'operatore commerciale.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

## ACF. L'arbitro si pronuncia sull'attività di *trading online* e sui limiti temporali all'operatività in derivati

**L'ACF, con la decisione in commento, si esprime in relazione al tema della responsabilità dell'intermediario nella prestazione dei servizi di investimento, in particolare sotto il profilo della non efficiente strutturazione della piattaforma di *trading online* che limiterebbe la clientela nella possibilità di operare su derivati.**

In particolare, il ricorrente lamenta: (i) che la piattaforma dell'intermediario non consente di inserire ordini su opzioni sull'indice S&P 500 tra le ore 0:00 e le ore 8:00; (ii) che la valutazione degli strumenti in portafoglio avviene all'ultimo prezzo scambiato e non ai prezzi di mercato che variano al variare dei prezzi *bid-ask*, a suo dire, con conseguente erronea valorizzazione del portafoglio; (iii) che il regolamento delle opzioni sull'indice S&P 500 avviene a mattinata inoltrata del giorno successivo alla scadenza (in alcune occasioni anche nel pomeriggio), comportando una valorizzazione del portafoglio non veritiera, e, spesso, bloccando la liquidità; (iv) che quando vengono immessi ordini su alcune opzioni, il sistema di controllo delle soglie di scostamento del prezzo non opera in modo efficiente; (v) che non è possibile inserire ordini collegati quando si impostano strategie di spread, sicché in un contesto di mercati volatili, tale limitazione determina un'esecuzione non contestuale degli ordini relativi alle diverse "gambe" dello *spread* e prezzi penalizzanti in caso di movimento avverso delle quotazioni.

Il Collegio arbitrale ha ritenuto potenzialmente rilevante esclusivamente la prima questione relativa alla limitazione oraria di accesso alla piattaforma, sottolineando che l'intermediario ha facoltà di scegliere quale tipologia di servizi di *trading online* offrire alla clientela e di definirne i limiti operativi.

L'unica possibilità che avrebbe il cliente sarebbe quella di pretendere che l'intermediario assicuri una efficiente funzionalità della piattaforma di *trading online* nell'ambito del tipo di servizi che ha scelto di offrire al pubblico, tuttavia l'intermediario può decidere di limitare per ragioni tecniche l'ambito di operatività e tale rientrerebbe nella facoltà dell'intermediario medesimo di definire l'oggetto del servizio offerto.

Alla luce di quanto sopra esposto, l'ACF ha rigettato il ricorso in commento.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

## **Informativa di sostenibilità. IAIS ha pubblicato un parere sugli standard dell'ISSB**

**L'International Association of Insurance Supervisors ("IAIS") ha pubblicato il proprio parere sul progetto dell'International Sustainability Standards Board ("ISSB") su nuovi standard di rendicontazione internazionali in materia di informativa di sostenibilità.**

In particolare, la IAIS ha accolto con favore il progetto dell'ISSB, rilevando l'importanza per le imprese di assicurazione di *standard* di rendicontazione sulla sostenibilità coerente a livello globale, evidenziando la necessità di un continuo miglioramento del livello e della qualità dell'informativa.

Il documento in commento sottolinea l'importanza di considerare le caratteristiche specifiche del settore assicurativo che si riflettano efficacemente nei predetti *standard*.

Si evidenzia altresì che una migliore informativa da parte delle società in cui le imprese di assicurazione investono è necessaria per supportare le stesse nel rendere pubbliche informazioni di qualità e di dettaglio sufficienti.

Infine, la IAIS sottolinea l'opportunità di attuare tempestivamente i nuovi *standard* ISSB, al fine di migliorare l'informativa sui rischi climatici e valutare, quale l'opportunità di un'ulteriore revisione.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

## **Regolamento Benchmark. ISDA ha pubblicato il proprio parere sulla proposta di riforma**

**L'International Swap and Derivatives Association ("ISDA") ha pubblicato il proprio parere sulla proposta della Commissione UE di modifica del Regolamento (UE) 2016/1011 sugli indici di riferimento ("Regolamento Benchmark – BMR"), evidenziando che gli investitori europei *retail* e istituzionali utilizzano i *benchmark* dell'Unione Europea (UE) e dei Paesi terzi per una serie di scopi commerciali cruciali, per la copertura delle loro esposizioni e dei loro investimenti, per la conversione delle entrate dall'estero e per il rimpatrio dei fondi. I**

I BMR intende proteggere gli investitori europei dai rischi e dalle perturbazioni derivanti da *benchmark* mal governati o in fallimento.

Nello specifico ISDA rappresenta i principali effetti che si determineranno a seguito dell'attuazione della prospettata riforma del BMR:

- protezione agli investitori su base proporzionata, in linea con gli *standard* globali;
- imposizione di oneri di conformità più elevati per i *benchmark* più rilevanti;
- incoraggiamento degli amministratori con *benchmark* utilizzati su scala minore nell'UE ad adottare *standard* altrettanto elevati senza creare barriere ingiustificate all'ingresso;
- garanzia degli investitori dell'UE in relazione alla visibilità del processo di applicazione per consentire loro di ridurre le esposizioni a *benchmark* non qualificati prima e/o nel corso del tempo;
- attuazione degli insegnamenti fondamentali tratti dalla chiusura del LIBOR.

Il documento in esame in aggiunta propone l'opportunità di attuare le seguenti ulteriori modifiche al BMR:

- **consentire l'uso dei *benchmark* nell'UE a meno che non sia specificamente vietato** (cioè, un'inversione dell'attuale divieto generale di *benchmark* a meno che non sia specificamente autorizzato);
- conferire alla Commissione UE **poteri di designazione per imporre la conformità dei *benchmark* dell'UE e dei Paesi terzi che sono più rilevanti a livello sistemico per gli investitori nell'UE** (cd. "**benchmark sistemici**");
- prevedere un **regime di "etichettatura" volontaria** per consentire agli amministratori di conformarsi al BMR e di commercializzare i loro *benchmark* come conformi al BMR;
- consentire agli amministratori dei Paesi terzi di **ottenere l'autorizzazione dall'ESMA o di qualificarsi tramite il processo di equivalenza, o tramite processi di approvazione o riconoscimento riformati**, ciascuno entro un periodo di tempo determinato;
- esentare i ***benchmark* di politica pubblica** (ad esempio, i tassi di cambio utilizzati nei *Non-Deliverable Forward* – NDF e in alcuni *swap* su tassi di interesse), i ***benchmark* di dati regolamentati e i tassi calcolati e messi a disposizione del pubblico** al solo scopo di fornire un'alternativa;
- fornire alle **autorità di regolamentazione il potere di vietare l'acquisizione di nuove esposizioni a *benchmark* che non sono conformi al BMR**, ma consentire l'uso di tali *benchmark* per gestire o ridurre le posizioni pregresse (comprese le nuove transazioni a tale scopo);
- fornire agli utenti finali una **visibilità notevolmente migliorata** per sapere se i *benchmark* si sono qualificati (o sono stati squalificati) per l'uso nell'ambito del regime attraverso un registro ESMA semplificato;
- creare un **regime di applicazione delle sanzioni più proporzionato**, riservando le sanzioni finanziarie più rilevanti solo alle violazioni più gravi.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)N

## Consultazioni concluse

*normativa non ancora emanata*

### BANCA D'ITALIA

- Disposizioni della Banca d'Italia in materia di "Riserve di capitale e strumenti macroprudenziali basati sulle caratteristiche dei clienti e dei finanziamenti"
- Modifiche alle Istruzioni per la rilevazione dei TEGM ai sensi della legge sull'usura
- Disposizioni in materia di piani di risanamento - Applicazione del Regolamento Delegato (UE) n. 348/2019 della Commissione europea del 25 ottobre 2018
- Segnalazioni statistiche di vigilanza delle società fiduciarie
- Modifica alla disciplina sulle grandi esposizioni contenuta nelle Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari

### CONSOB

- Revisione periodica e proposte di modifica al Regolamento concernente i procedimenti per l'adozione di atti di regolazione generale
- Revisione periodica delle Disposizioni riguardanti il modello rolling per la gestione degli aumenti di capitale iperdiluitivi

### IVASS

- Schema di Regolamento IVASS recante disposizioni in materia di sistemi di segnalazione delle violazioni di cui agli articoli 10-quater e 10-quinquies del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209

A cura del Dipartimento Banking and Finance

---

## LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 24 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

:

### Milano

Piazza Pio XI, 1  
20123 Milano  
T +39 02 45 381 201  
F +39 02 45 381 245  
[milano@legalitax.it](mailto:milano@legalitax.it)

### Roma

Via Flaminia, 135  
00196 Roma  
T +39 06 8091 3201  
F +39 06 80 91 32 232  
[roma@legalitax.it](mailto:roma@legalitax.it)

### Padova

Galleria dei Borromeo, 3  
35137 Padova  
T +39 049 877 5811  
F +39 049 877 5838  
[padova@legalitax.it](mailto:padova@legalitax.it)

### Verona

Via Antonio Locatelli, 3  
37122 - Verona  
T +39 045 809 7000  
F +39 045 809 7010  
[verona@legalitax.it](mailto:verona@legalitax.it)